

{mosimage} Il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 *"Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria"*, già pubblicato in gazzetta ufficiale n. 147 del 25 giugno 2008 e poi convertito definitivamente in legge, approda in gazzetta ufficiale (n. 195 del 21 agosto) nel testo coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 133/08. Sono previste all'art. 73, intitolato "Part time", rilevanti modifiche alla normativa sul part time nelle pubbliche amministrazioni. Tra l'altro è stabilito che la trasformazione da tempo pieno a part time non è più un diritto ma *"può essere concessa dall'amministrazione"* e che l'amministrazione può negare la trasformazione non solo se ne derivi *"grave pregiudizio"* alla sua funzionalità ma semplicemente se ne derivi un *"pregiudizio"*

non ulteriormente qualificato. Sul punto, però, si deve ricordare che l'art. 39, comma 27, della l. 449/1997, prevede che le disposizioni dell'art. 1, commi 58 e 59, della l. 662/96 in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano al personale dipendente delle regioni e degli enti locali se non diversamente disposto dai detti enti con atto normativo proprio.

**Ciò significa che v'è possibilità di una deroga al nuovo "regime generale della discrezionalità nella concessione del part time" per i rapporti di lavoro alle dipendenze di Regioni ed enti locali: questi possono riconoscere ancora che il part time è un diritto!**

**LEGGI DI SEGUITO L'ART. 73 del d.l. 112 ...**

per un commento scrivimi all'indirizzo [perelli.maurizio@libero.it](mailto:perelli.maurizio@libero.it)

## **Art. 73.**

### **Part time**

1. All'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo le parole: «avviene automaticamente» sono sostituite dalle seguenti: «può essere concessa dall'amministrazione»;
- b) al secondo periodo le parole «grave pregiudizio» sono sostituite da «pregiudizio»;
- c) al secondo periodo le parole da: «può con provvedimento motivato» fino a «non superiore a sei mesi» sono soppresse;
- d) all'ultimo periodo, dopo le parole: «il Ministro della funzione pubblica e con il Ministro del tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e il Ministro dell'economia e delle finanze».

2. All'articolo 1, comma 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: «al 50» sono sostituite dalle seguenti: «al 70»;
- b) dopo le parole predetti risparmi, le parole da «puo' essere utilizzata» fino a «dei commi da 45 a 55» sono sostituite dalle seguenti: «e' destinata, secondo le modalita' ed i criteri stabiliti dalla contrattazione integrativa, ad incentivare la mobilita' del personale esclusivamente per le amministrazioni che dimostrino di aver provveduto ad attivare piani di mobilita' e di riallocazione mediante trasferimento di personale da una sede all'altra dell'amministrazione stessa.»;
- c) le parole da «L'ulteriore quota» fino a «produttivita' individuale e collettiva» sono soppresse.